

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 208 Reg. DEL 17 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la costituzione e la distribuzione dell'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** dalle ore **16,10** alle ore **16,20** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. FRUSTERI Francesca - Assessore	X	

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Dott. Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI**.
- ◆ Partecipano, in presenza l'Assessore **Salvatore FABIO** e in video-conferenza l'Assessore **Francesca FRUSTERI**
- ◆ Non è intervenuto l'Assessore **Carmelo CAPUTO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 208 del 17 Novembre 2025**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA TECNICA
N° 125/2025
del 12-11-2025

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 208/2025
del 17-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36.

IL SINDACO

Premesso

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 14/03/2022 è stato approvato il Regolamento Comunale per la distribuzione del fondo per la progettazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, recepito con legge regionale n. 8 del 17/05/2016 ed aggiornato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla statuizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), con l'art. 45 sono stati introdotti diversi criteri di distribuzione degli incentivi già previsti dall'art. 113 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- il citato art. 45 del D.lgs. 36/2023 ha previsto nuove e diverse funzioni tecniche da assegnare alle figure professionali coinvolte nella programmazione e realizzazione di opere pubbliche e nell'acquisizione di beni e servizi, oltre che diversi parametri procedurali relativi all'assegnazione e distribuzione degli incentivi;

Considerato Che :

- il Regolamento, di cui alla presente proposta di Deliberazione, indipendentemente dalla data di conferimento di ciascun incarico o di costituzione del gruppo di lavoro, si applica ai progetti di opere e lavori pubblici, e all'acquisizione di beni e servizi il cui bando sia stato pubblicato o la lettera d'invito formalizzata dopo l'applicazione del Codice (01/07/2023);
- l'incentivo spettante per le attività svolte prima dell'applicazione del Codice sarà liquidato secondo i criteri fissati dal precedente e vigente regolamento. I criteri di ripartizione del previgente regolamento saranno validi per tutti i contratti pubblici banditi, aggiudicati ed in corso d'opera sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016;
- alla luce della data di applicazione del nuovo Codice entrato in vigore il 1° aprile 2023, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, stabilita alla data del 1° luglio 2023, si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo Regolamento per la costituzione e la distribuzione dell'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del citato codice;

Atteso Che:

- il suddetto schema di regolamento definisce i criteri per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 45 del Codice relative a tutte le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Comune di Longi;
- il testo del nuovo Regolamento si ispira ai principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nonché nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e delle relative Direttive dell'Unione Europea;

Ravvisata la competenza della Giunta Municipale sull'adozione dell'atto in questione, in quanto trattasi di regolamento di organizzazione interna degli Uffici e dei Servizi e pertanto il regolamento approvato con la presente deliberazione costituisce appendice al Regolamento uffici e servizi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'approvazione del Regolamento per la costituzione e la distribuzione dell'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023;

Vista :

- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30;
- ✓ l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- ✓ il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ✓ il D.Lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;

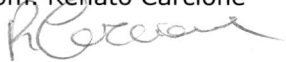
Per le motivazioni in premessa espresse:

Per i motivi sopra descritti:

PROPONE

- 1. Di Dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di Approvare** il Regolamento per la costituzione e la distribuzione dell'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- 3. Di Precisare** che la durata del presente Regolamento è correlata alla vigenza del D.lgs. n. 36/2023;
- 4. Di Dare Atto** che il regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/03/2022;
- 5. Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Renato Carcione



Il Sindaco
Arch. Calogero Lazzara



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
ATTIVITÀ TECNICHE

(ex. art. 45 D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)

Approvato con delibera di G.C. n. del .../.../.....

Proposta di regolamento

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati dal Comune di LONGI

INDICE

CAPO I Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

N.B.: all'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dal presente regolamento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale, esclusa IRAP che trova copertura nel quadro economico dell'intervento. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento e monitoraggio/rendicontazione;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - supporto al RUP;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione; - verifica di conformità;
 - collaudo statico;

- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con la più ampia discrezionalità in omaggio al principio di risultato, con apposito provvedimento/atto del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Detta individuazione potrà avvenire sulla base di un unico atto o di più atti disgiunti.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 15.000;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 25.000;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi tuttavia qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dal presente Regolamento ma, comunque, in misura non superiore al 25¹ % della misura complessiva dell'incentivo previsto dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

¹ Si richiama l'art. 45 del Codice che prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea (per lavori) di una percentuale del 10%.

2. L'incentivo inoltre è ridotto di una percentuale del 10% nel caso dei seguenti lavori:

- fornitura e collocazione asfalti privi di particolare complessità;
- i lavori di qualsiasi natura, diversi dai lavori di manutenzione, che non prevedono nessuna delle seguenti attività: 1) Espropri, 2 varianti urbanistiche, 3 Conferenze dei servizi, 4 finanziamenti esterni, 5. progettazioni esterne.

Art. 9

Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) e al comma 3 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale	
Responsabile unico del progetto	40	50
Programmazione della spesa per investimenti	1	
Supporto al RUP	4	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e rendicontazione/monitoraggio	5	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (se previsto) diversamente da sommare alle successive fasi di progettazione)	1	21
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (se previsto) diversamente da sommare alla progettazione esecutiva)	3	
Redazione del progetto esecutivo	10	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3	
Predisposizione dei documenti di gara	5	5
Direzione dei lavori	14	24
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere	1	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3	
Collaudo tecnico-amministrativo/ Cert. Regolare esecuzione	5	
Collaudo statico (se previsto) diversamente da sommare alla regolare esecuzione	1	
Sommano	100	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3². Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

² Consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea (per servizi e forniture) di una percentuale del 10%.
2. L'incentivo inoltre è ridotto di una ulteriore percentuale del 10% nel caso dei seguenti lavori:
 - forniture standard omogenee acquisite con il criterio del massimo ribasso ;
 - forniture e/o servizi ripetitivi privi di qualsiasi elaborazione progettuale o prestazionale
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Percentuale	
Responsabile unico del progetto	30	41
Programmazione della spesa per investimenti	3	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8	
Redazione del progetto (livello unico)	20	24
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4	
Predisposizione dei documenti di gara	5	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo...	21	30
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3	
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica conformità	6	
sommano	100	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte. La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nel presente regolamento. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività oppure, in subordine, verrà ripartita secondo le modalità specificate all'art. 10, comma 3 e 12, comma 3.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	20%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	20%

6. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

7. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 7.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, nel rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, entro il termine di febbraio. Sono ammesse liquidazioni infra-annuali nei seguenti casi:

- a) quando esigenze di rendicontazione (per finanziamenti esterni) lo rendano necessario;
- b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad 1 milione di euro (in questo caso sarà ammissibile una liquidazione relativa al primo semestre da rendicontare entro il mese di agosto).
- c) in ogni altro caso in cui il dirigente di riferimento lo ritenga motivatamente urgente e/o necessario.

Il tutto a condizione del rispetto delle seguenti modalità:

- il 30% dopo la validazione del progetto e l'approvazione in linea amministrativa;
- il 60% contestualmente all'avanzamento dei lavori/forniture in quota proporzionale;
- il 10% dopo l'approvazione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione/certificazione esecuzione prestazioni.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art 18

Disposizioni transitorie e finali

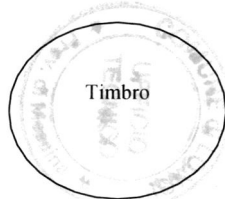
1. Le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità per tutte le attività ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, anche se riferite a procedimenti già avviati alla data di approvazione del presente regolamento.

2. Per tutte le attività espletate nell'ambito di validità del precedente Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 50/2016 si continua ad applicare la disciplina previgente.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni emanate in materia.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA : - PARERE FAVOREVOLE

Longi 12-11-2025

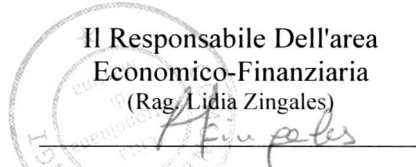


Il Responsabile Dell'Area Tecnica
(geom. Renato Carcione)

Renato Carcione

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 12-11-2025



Il Responsabile Dell'area
Economico-Finanziaria
(Rag. Lidia Zingales)

Lidia Zingales

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2025**.

	Capitolo _____	Voce:
	I __ I Competenza I __ I Residui _____	Impegno n° _____/2025 per €
	Capitolo _____	Voce
	I __ I Competenza I __ I Residui _____	Impegno n° ____/____ per _____

Longi, li _____

Il Responsabile Dell' Area
Economico-Finanziaria
(Rag. Lidia Zingales)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 208

DEL 17-11-2025 DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 16,30

PROPOSTA N. 808 del 17.11.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
Salvatore FABIO

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 17.11.2025 - Il Segretario Comunale - Dott. Carmelo VERZI

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ - Il Segretario Comunale - Dott. Carmelo VERZI

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 18.11.2025.

Longi, li 17.11.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA A.A. G.G. - Servizi alla Persona
Carmelo Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE